



Ministero dell'Istruzione.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2019-20

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto **Fabio Besta di Treviso**
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019-2020.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 31 agosto 2020.

TITOLO II RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI Capo I - Relazioni sindacali

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);

Manfredi
Per
St
Manfredi

- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (alinea c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto (alinea c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (alinea c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (alinea c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati (alinea c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (alinea c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (alinea c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - alinea c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (alinea c9).
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.
4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza nella pubblicazione sul sito dell'Istituto Fabio Besta sulla bacheca sindacale www.bestatreviso.edu.it .
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale uno spazio prenotato attraverso il "prenotaLab".

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è

pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.
13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso entrambe le sedi "Besta" e "Luzzati", nonché nel Plesso "Fermi", per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. **3** unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, n. **1** unità di assistente tecnico e n. **1** unità di personale amministrativo in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 – Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.

2. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - un Assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - un Assistente Tecnico;
 - tre Collaboratori scolastici (uno per Plesso- Luzzatti, Fermi e Besta).
3. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione e/o estrazione.
4. La rotazione avviene secondo l'ordine alfabetico del cognome e partendo dal lavoratore successivo all'ultimo collega storicamente individuato.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'a.s. 2019-20 con 138 dipendenti a tempo indeterminato, il totale è di 58 ore e 19 minuti per ciascun componente RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.

Handwritten signature:
M. M. Poleschi
D. M. M.

5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta scritta con preavviso di 48 ore.
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 14 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo di Istituto, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la tutela della riservatezza.
2. La RSU o le rappresentanze territoriali delle OO.SS. legittimate alla contrattazione di istituto hanno diritto di informativa successiva. La comunicazione alle RSU di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'Istituzione scolastica e ai progetti del PTOF indicanti le attività, gli impegni orari ed i relativi importi oggetto della presente contrattazione, in quanto previste da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza (D.L. n. 150/2009, capo III art. 11 comma 1) e come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato (n. 08649/2017), purché sia rispettato l'obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.
3. L'informazione successiva trova quale proprio limite l'articolo 19, comma 3, del D. Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, nonché la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, per cui le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili.

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. Per il presente anno scolastico è individuato il Prof. Tonella Giovanni.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 16 – Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 17 – Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - b. addetto al primo soccorso;
 - c. addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro le ore 16:00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Dalle ore 18.30 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo successivo l'istituzione scolastica non ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).

Titolo V PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ Capo I – personale ATA

Art. 19 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità;
 - b. continuità di servizio;
 - c. eventuale disponibilità espressa dal personale.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più

unità di personale.

4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie, cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere oggetto di un formale incarico.

Art. 20 - Collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'Istituto, il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra Istituzione scolastica vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 21 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Il personale ATA ha una flessibilità di entrata in ritardo di max. 5 minuti, da recuperare nella giornata stessa mediante un apri termini di uscita posticipata.
2. L'assunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto ad una corrispondente uscita anticipata, né sarà conteggiata.

Art. 22 – Partecipazione del personale ATA a Commissioni e alla redazione del PEI

1. Il personale ATA, individuato dal Dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate in un apposito incontro del personale col DSGA, partecipa ai lavori delle Commissioni per le visite ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché partecipa all'elaborazione del PEI per alunni certificati.

Art. 23 – Ferie del personale ATA.

Le ferie sono regolate dagli artt. 45 e 46 del CCNL 2016-18. Le richieste devono essere presentate entro il 15 del mese di maggio di ogni anno per le ferie estive ed entro 10 giorni prima dell'inizio della sospensione delle attività didattiche per le ferie da godere nei periodi di Natale e Pasqua. Le ferie possono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni che va utilizzato dal 1° luglio al 31 agosto.

Per esigenze di servizio non saranno concesse ferie durante gli esami di Stato e durante gli scrutini quadrimestrali e finali.

Il piano di ferie verrà predisposto entro il 15/11 di ogni anno per le ferie relative al periodo natalizio e di carnevale; entro il 15/03 per il periodo pasquale; entro il 15/05 per il periodo estivo, cercando di venire incontro alle esigenze del personale, senza ovviamente trascurare le esigenze di servizio, e assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta entro il termine fissato. L'amministrazione utilizzerà come criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti e si applicherà il criterio della rotazione. Il Dirigente Scolastico ed il DSGA comunicheranno l'accoglimento delle domande al personale 15 gg dopo la ricezione di tutte le domande del personale stesso.

Elaborato il piano di ferie gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto per eccezionali esigenze, ma l'accoglimento della richiesta è subordinata alla disponibilità dei colleghi allo scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano di ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante il periodo delle attività didattiche (dal 1° settembre al 30 giugno) le ferie vanno richieste con domanda scritta, almeno 5 giorni prima, al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che verificherà la compatibilità con l'esigenza di servizio prima di sottoporla all'approvazione del Dirigente Scolastico.

La mancata concessione di un periodo / giorni di ferie, da parte dell'amministrazione, dovrà essere motivata con comunicazione scritta all'interessato, da parte del Dirigente Scolastico.

Il personale A.T.A. con incarico a tempo determinato usufruirà delle ferie per il periodo maturato entro la risoluzione del suo contratto.

Art. 24 – Recupero ore di lavoro in eccedenza

Si applica quanto previsto dal CCNL 2016-18 art. 50. Le ore di lavoro prestate in eccedenza all'orario obbligatorio per esigenze di servizio, individuate dal D.S.G.A. e/o dal Dirigente scolastico, potranno essere recuperate di norma durante il periodo di sospensione delle attività didattiche. Il recupero sarà comunque subordinato ad esigenze di servizio, concordato con il D.S.G.A., entro e non oltre il corso dell'anno scolastico.

Art. 25 – Chiusura prefestiva

La chiusura dei locali scolastici nelle giornate prefestive non coincidenti con le attività didattiche è deliberata dal Consiglio d'Istituto su proposta di almeno il 75% del Personale ATA con le seguenti modalità descritte nell'ordine:

- 1 Estinguendo le ore effettuate di straordinario
- 2 Chiedendo ferie maturate
- 3 In casi particolari e per documentata impossibilità dei punti precedenti a domanda scritta, circostanziata dell'interessato, in deroga, è possibile la rimodulazione dell'orario nell'arco dell'anno, da concordare individualmente, con il Dirigente Scolastico, fatte salve le primarie esigenze di servizio e l'interesse precipuo dell'Amministrazione, nel rispetto del profilo professionale del richiedente

Art. 26 – Sostituzione dei colleghi assenti

In caso di assenza di un collega la sostituzione verrà fatta secondo i seguenti criteri (ove possibile):

- Con flessibilità oraria
- In orario eccedente

Utilizzo personale nella stessa sede

Capo II – personale docente

Art. 27 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di tre ed un massimo di sei ore settimanali.
2. La disponibilità può essere data dai docenti:
 - a. fin dalla prima ora;
 - b. per ore successive (esclusa la prima).
3. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.
4. Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti tramite compensi forfetari parametrati sulla tipologia di disponibilità data.

Art. 28 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 29 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli

Quaranta
per
ST
Fiorini

obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Titolo VI TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 30 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, comma 4, alinea c4) del C.C.N.L. Istruzione e ricerca 2016-2018:
 - della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Art. 31 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto è capofila della Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale VEN 15 – Treviso Sud e pertanto gestisce, per conto della Rete e non per proprio conto, le risorse finalizzate all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti. Per proprio conto, gestisce solo una quota parte del 60% dei suddetti fondi.
2. Per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dall'Istituto in veste di Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale VEN 15 – Treviso Sud, che – attraverso i propri Organi statutarî e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.

Art. 32 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
 - d. Fondi per i PCTO ai sensi della Legge n. 107/2015.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

- g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente, secondo i criteri generali previsti al precedente art. 32;
 - h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del M.O.F. devono essere finalizzate a:
- a. incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto e in particolare il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa per gli alunni;
 - b. valorizzare le professionalità di cui si dispone all'interno dell'organico d'Istituto;
 - c. valorizzare la professionalità del personale ATA.
4. Criteri e modalità di assegnazione compensi per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento: Le quote assegnate annualmente all'Istituzione scolastica per la realizzazione dell'attività dei PCTO, sono prioritariamente impegnate per l'organizzazione, l'erogazione delle attività nei PCTO, il controllo, il monitoraggio delle attività nei PCTO, nonché per la diffusione delle buone pratiche e della documentazione:
- a) Referenti di Istituto per l'organizzazione generale, contatti con le Aziende/Enti, predisposizione convenzioni e patti formativi;
 - b) Tutor di classe per avvio attività, progettazione in Consiglio di Classe, controllo documenti, contatti con le specifiche Aziende/Enti, visite in loco, documentazione richiesta;
 - c) Formazione Sicurezza, sia per la parte generale (4h) che organizzazione parte specifica;
 - d) Supporto docente di sostegno per integrazione verso il mondo del lavoro in presenza di disabilità;
 - e) Digitalizzazione delle procedure ed inserimento dati;
 - f) Supporto amministrativo del personale ata.

ART. 33
INDIVIDUAZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO

Vista l'intesa del 18 settembre 2019 tra il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca sull'assegnazione MOF per l'anno 2019/20 relativa ai parametri di assegnazione che ha previsto la ripartizione delle risorse complessive tra i vari istituti contrattuali;

Vista la nota MIUR N. 21795 del 30/09/2019 con la quale è stata comunicata l'assegnazione della risorsa disponibile 2019/20 sia a carico stato che a carico dipendente è individuato in € **95.707,96 Lordo Stato** e € **72.123,55 Lordo dipendente**.

Docenti in organico di diritto	Personale A.T.A. in organico di diritto	Totale addetti
122 unità	27 unità	149 unità

Calcolo SOLO FIS 2019/20 (INTESA 18 settembre 2019)

Parametro	n.	Parametri Lordo Stato	Lordo Stato	Lordo dipendente
Punti di erogazione	2		5.083,74	3.831,00
N. addetti	150	328,23	49.234,50	37.102,11
N. docenti	122	339,26	41.389,72	31.190,44
TOTALE			95.707,96	72.123,55

Dal totale di € 72.123,55 Lordo Dipendente viene detratta la quota relativa al D.S.G.A. di cui alla Tabella 9 della sequenza contrattuale per il personale A.T.A. del 25/07/2008, parte variabile, pari a € 5.220,00 Lordo dipendente

Pertanto la quota del FIS da suddividere è la seguente:

Lordo Dipendente € **72.123,55** - € **5.220,00** = € **66.903,55**

ART. 34
ULTERIORI FONDI PER IL FONDO D'ISTITUTO

Concorre anche il Fondo d'Istituto non utilizzato relativo all'anno scolastico 2019/20 pari a € **1.379,10 per la parte docente e € 0,10 per le funzioni strumentali, € 563,89 per la parte ATA e € 0,07 per incarichi aggiuntivi**

Pertanto la quota TOTALE. viene così determinata :

Lordo Dipendente

Avanzo a.s. 2018/19	€ 1.942,99
a.s. 2019/20	€ 66.903,55
TOTALE	€ 68.846,54

Per la suddivisione degli importi da attribuire a tutto il personale, le parti concordano di suddividerlo in misura del **75,00 % per il personale docente** e del **25,00% per il personale A.T.A.** per la parte relativa al FIS 2019/20 e di attribuire alle rispettive componenti Docenti e ATA la parte relativa all'avanzo 2018/19.

La quota relativa al personale **DOCENTE** risulta essere quindi pari a:

Lordo Dipendente € 66.903,55 X 75,00.% +€ 1.379,10 (resto 2018/19) = € 51.556,77

ART. 35
MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO

Le parti concordano che:

Il Fondo di Istituto verrà utilizzato per incentivare il personale per la gestione del Piano delle Attività secondo quanto previsto ai sensi del CCNL Scuola 2016-2018.

- a) Il Dirigente Scolastico, dopo aver portato a conoscenza di tutti i docenti il Piano delle Attività, assegna ai docenti le funzioni necessarie allo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal P.T.O.F. secondo i seguenti criteri:
 - piena volontarietà e disponibilità a svolgere gli incarichi richiesti;
 - competenze e titoli attinenti agli incarichi richiesti;
 - esperienze professionali maturate nelle aree di attività richieste dagli incarichi.
- b) Il Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità scritta dell'interessato, gli affida l'incarico con lettera in cui si indica il tipo di attività, compenso orario, forfetario, compiti e ambiti di responsabilità.
- c) I Docenti interessati potranno (con esclusione dei docenti collaboratori del Dirigente) accedere al F.I.S. per un compenso **massimo di € 5.000,00** Lordo Dipendente comprensivo del compenso per Funzioni Strumentali. Sono esclusi dal compenso massimo le remunerazioni relative a lezioni frontali aggiuntive svolte in attività di: recupero, approfondimento, miglioramento dell'offerta formativa. I due collaboratori del Dirigente Scolastico vengono compensati con la cifra forfetaria contrattata, in cui sono compresi i compensi di qualsiasi delega assegnata e svolta, che fa riferimento al F.I.S.
- d) Tutte le ore di attività daranno diritto a compenso solo se opportunamente documentate da verbalizzazioni per riunioni, incontri, autocertificazioni per lavoro individuale comunque nel

rispetto delle indicazioni programmatiche indicate da referenti di attività e in ogni caso in presenza di lettera di incarico del Dirigente Scolastico, di cui alla lettera c).

- e) Per il personale che accede al fondo d'Istituto per un'attività/incarico di durata annuale, qualora sia in servizio a tempo parziale il fondo d'Istituto verrà decurtato in ragione delle giornate di servizio.

Per il calcolo delle somme da trattenere si farà riferimento ai 12 mesi. Per i progetti, dato che la retribuzione è in rapporto all'effettiva prestazione lavorativa, non si effettuerà alcuna decurtazione.

ART. 36

COMPENSI PER I DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Per l'anno scolastico 2019/20 le Parti concordano di attribuire ai Docenti, designati dal Dirigente Scolastico quali suoi collaboratori in modo continuativo, **sulla base di tutte le attività previste**, le tipologie e livelli di deleghe conferite, un **compenso forfetario lordo** dipendente rispettivamente di **€ 6.000,00** lordo dipendente per il Docente con funzione di vicario e di **€ 4.500,00** lordo dipendente per il collaboratore del Dirigente Scolastico.

ART. 37

PIANO DELLE ATTIVITA'

Nell'anno scolastico 2019/20 il Piano delle Attività prevede

	di cui alla tabelle allegate al presente contratto
Incarichi	A1
Commissioni	A2
Progetti	A3 e A4

Tutti gli incarichi devono essere attribuiti sulla base dei criteri già indicati nell'articolo 2 lett. b), c), d).

ART. 38

SUDDIVISIONE DEL FONDO PER I DOCENTI IN BASE ALLA TIPOLOGIA

Totale compensi del F.I.S. per Incarichi	€	35.550,00
Totale compensi del F.I.S. per Commissioni	€	5.162,50
Totale compensi del F.I.S. per Progetti senza attività di insegnamento	€	9.940,00
Totale compensi del F.I.S. per Progetti con attività di insegnamento	€	385,00
	€	51.037,50

ART. 39

USCITE FONDO DI ISTITUTO COMPONENTE DOCENTI

Per l'anno scolastico 2019/20 sono previste salvo errori o integrazioni contrattuali le seguenti uscite:

1) Collaboratori del Dirigente Scolastico	€	9.500,00
2) Incarichi	€	26.050,00
3) Commissioni	€	5.162,50
4) Progetti senza attività di insegnamento	€	9.940,00
5) Progetti con attività di insegnamento	€	385,00

6) Attività di recupero e/o sportello	€	350,00
Fondo da destinare ad altri progetti da individuare	€	169,27
TOTALE Lordo dipendente	€	51.556,77

**ART. 40
RIEPILOGO**

Tabella di riepilogo delle uscite del fondo d'Istituto relativo al personale docente

1) ENTRATE (Quota FIS per docenti)	€	51.556,77
2) USCITE	€	51.387,50
Fondo da destinare ad altri progetti da individuare	€	169,27
RIMANENZA	€	0,00

**ART. 41
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

(ART.33 CCNL Scuola del 29/11/2007)

Visto l'accordo Nazionale del 18/11/2009, concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art.33, 62 e 87 del CCNL 2006/2009, con il quale vengono disciplinati i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi per il pagamento delle funzioni strumentali del personale docente, si riporta il budget per l'a.s. 2019/20 che ammonta a:

€ 4.903,56 Lordo dipendente

Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono state identificate con delibera del Collegio Docenti, e attribuite con lettera di incarico del D.S.

In questa sede, le Parti, vista la delibera del Collegio Docenti e vista la disponibilità finanziaria attribuita dalla Direzione Regionale Scolastica, convengono di corrispondere i compensi di cui alla Tabella C1 allegata.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO PER IL PERSONALE A.T.A.

**ART. 42
INDIVIDUAZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO**

La quota relativa al personale ATA. risulta essere pari a:

Lordo Dipendente **€ 66.903,55 X 25,00.% +€ 563,89 (resto 2018/19) = € 17.289,78**

**ART. 43
MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO D'ISTITUTO**

Le parti concordano che:

- f) Il personale A.T.A. che accede al fondo d'Istituto per incarichi, attività, partecipazione a progetti, può percepire un compenso massimo, comprensivo di tutte le voci, stabilito in **€ 2.200,00** Lordo dipendente per i Collaboratori Scolastici, e **€ 3.000,00** Lordo dipendente per Assistenti Amministrativi e Tecnici. Anche gli incarichi aggiuntivi possono accedere al fondo d'Istituto per una cifra residuale, oltre a quella prevista per l'incarico aggiuntivo fino alle cifre in precedenza stabilite di **€ 2.200,00** Lordo dipendente ed **€ 3.000,00** Lordo dipendente.
- g) Al personale A.T.A. che abbia frequentato corsi di formazione per addetti previsti dall'attuazione della Legge 626, non in orario di servizio, spetta un compenso orario per l'attività secondo quanto previsto dal fondo d'Istituto; in alternativa al compenso il personale può effettuare il recupero dello stesso in forma di ore o giorni compensativi di riposo.

- h) Per le prestazioni ulteriori il normale orario di lavoro, per esigenze di servizio, si fa riferimento a quanto indicato all'art. 53 del CCNL Scuola del 29/11/2007, (recupero in giorni di riposo o compenso orario, per tali eventuali compensi viene accantonata una somma complessiva di € **1.464,00** Lordo dipendente di cui alle tabelle **B1 - B2 - B3** allegate al presente contratto).
- i) Per il personale che accede al fondo d'Istituto per un'attività/incarico di durata annuale, qualora sia in servizio a tempo parziale il fondo d'Istituto verrà decurtato in ragione delle giornate di servizio.
Per il calcolo delle somme da trattenere si farà riferimento ai 12 mesi. Per i progetti, invece, non si effettuerà alcuna decurtazione.
- j) Per il personale A.T.A. le quote di accesso al fondo d'Istituto risultano secondo i massimali indicati di seguito:

TABELLA A.T.A.

	di cui alla tabelle allegate al presente contratto	
Assistenti Amministrativi	B1	3.524,00
Assistenti Tecnici	B 2	2.412,50
Collaboratori scolastici	B3	6.797,50
Progetti	B4	3.959,00
Totale Lordo dipendente		16.693,00

Al sostituto in caso di assenza del D.S.G.A. viene prevista la somma da rapportare a gg. 30 pari a € 441,00

**ART. 44
INCARICHI SPECIFICI**

Visto l'accordo nazionale del 31/05/2011, concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art 62 del CCNL 2006/2009, con il quale vengono disciplinati i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi per il pagamento, degli incarichi specifici del personale A.T.A.,

Il budget lordo Stato relativo agli incarichi specifici per l'a.s. 2019/20 ammonta ad € **3.275,81 Lordo dipendente** a cui vanno aggiunti € **0,07** provenienti dai resti del 2018/19 Tali "incarichi aggiuntivi specifici", attribuiti dal Dirigente Scolastico sentito il D.S.G.A., sono stati individuati dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A di cui alla **tabella C2** allegata.

ART. 45 RIEPILOGO SOLO FIS

Tabella di riepilogo del Fondo d'Istituto, lordo dipendente relativo al personale A.T.A. comprensive della quota del D.S.G.A. ed escluse le quote degli incarichi specifici.

Entrate	€ 17.289,78
Uscite	€ 17.134,00
Fondo per altre attività da programmare	€ 155,78
Totale	€ 0,00

**ART. 46
DISPOSIZIONI FINALI**

Qualora, rispetto alle indicazioni preventive, insorgano modifiche in eccesso per compensi forfetari od orari o comunque in ogni caso per esigenze di variazione di attività, incarichi, progetti e commissioni, le parti si rincontreranno per una contrattazione suppletiva e/o integrativa.

(Messa/br ed. Frank)

Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare ed a procedere a contrattazione per la parte modificata con la R.S.U.

A consuntivo, verrà fornita informazione in relazione ai compensi percepiti dal personale Docente e Ata per le attività del fondo d'Istituto precedentemente indicate; verrà inoltre data visione del quadro riassuntivo dei citati compensi (anche espressi in forma di equivalente numero di ore svolte) a tutto il personale fruitore del fondo stesso.

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata (interpretazione autentica).

La presente contrattazione integrativa ha validità per l'a.s. 2019/20. Alla fine dell'a.s. il D.S. convoca le parti per fornire l'informazione sulla effettiva assegnazione dei fondi a consuntivo, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007.

La parte del fondo di Istituto, eventualmente in avanzo a consuntivo, andrà ad incrementare il fondo dell'anno successivo.

Si procederà alla liquidazione del fondo d'Istituto solo ad avvenuto accreditamento dei fondi.


DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Moretti



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE


Prof.sa Iaconinoto Grazia - GILDA



Prof. Tonella Giovanni - CGIL



Sig.ra Anna Malagnino - UIL



DELEGATO ESTERNO DI PARTE SINDACALE